

Sentenza n. 844/2020
Registro Generale Appello Lavoro n. 258/2020 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

composta da:

Dott. Giovanni Picciau	Presidente
Dott. Giovanni Casella	Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi	Consigliere Relatore

all'udienza del 9 novembre 2020 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella causa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 196/2019, promossa da

Inps

rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Roberto Tarzia e Mirella Mogavero, con i quali è elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'ente, in Milano, via Savaré
n. 1,

- **APPELLANTE**-

contro

Francesco Manitto

rappresentato e difeso dall'avv. Simone Cacciatore, presso il cui studio in Milano, piazzale Corvetto n. 1, è elettivamente domiciliato,

- **APPELLATO** -



I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI

Appellante: *“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n. 196/2019 emessa dal Tribunale del lavoro di Lodi in data 13.12.2019 e pubblicata in data 12.02.2020, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per decadenza dal diritto e/o la nullità e/o rigettare il ricorso di primo grado e tutte le domande proposte nei confronti dell'INPS in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi del giudizio”.*

Appellato: *“Nel merito:*

- *Rigettare l'appello proposto da I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente l'impugnata sentenza.*

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.”

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza depositata il 12 febbraio 2020 il Tribunale di Lodi in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 638/2018 R.G. proposta da Francesco Manitto contro l'Inps, ha accolto le domande del ricorrente, il quale agiva per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto di percepire la Naspi, in quanto disoccupato dal 30 giugno 2017.

Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierno appellato aveva dedotto:

- di essere stato assunto in data 17 novembre 2014 da G.I.L.C. Impianti s.r.l. con qualifica di operaio;
- che il rapporto di lavoro intercorrente con detta società era terminato in data 20 giugno 2017, alla scadenza contrattuale, e che sussistevano i presupposti contributivi per godere della provvidenza azionata;
- che in data 3 luglio 2017, per il tramite del commercialista di fiducia dr. Edoardo Fontana, aveva provveduto ad inoltrare la domanda di Naspi all'Inps tramite PEC;
- di aver provveduto in data 21 agosto 2017, sempre tramite il suddetto commercialista, ad inviare un'ulteriore PEC all'Inps con documentazione integrativa;
- che, non avendo ricevuto risposta dall'Istituto, in data 27 settembre 2017 si era recato presso la sede Inps Milano Est per conoscere lo stato della pratica;
- di avere protocollato in tale data una nuova domanda di indennità Naspi;



- che in data 18 ottobre 2017 l'Inps Milano Est lo aveva invitato ad integrare documentalmente la domanda presentata in data 27 settembre 2017;
- che in data 22 novembre 2017 l'Istituto gli aveva comunicato il rigetto della domanda per tardività della richiesta, in quanto non presentata entro il termine di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- che il ricorso amministrativo avverso il rigetto aveva avuto esito negativo.

Il Tribunale, istruita la causa con l'escussione dei testi Edoardo Fontana (commercialista di fiducia del ricorrente) e Cesare Trincheri (funzionario dell'Agenzia Inps Milano Est), ha concluso che doveva ritenersi provata la presentazione in via telematica della domanda di Naspi entro il termine di legge di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, per effetto delle domande inviate all'Inps via PEC dal commercialista di Francesco Manitto nelle date del 3 luglio 2017 e del 21 agosto 2017.

Ha ritenuto provati l'invio e la consegna delle PEC nelle date anzidette, alla luce del deposito delle ricevute (in formato cartaceo) di accettazione e consegna, nonostante il funzionario dell'Agenzia Inps Milano Est, Cesare Trincheri, escusso a teste, avesse dichiarato che la ricerca dei messaggi del 3 luglio 2017 e del 21 agosto 2017 aveva dato esito negativo.

Il giudice ha motivato la propria decisione sul punto osservando che la ricevuta di avvenuta consegna (R.A.C), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario e che, nel presente caso, l'Inps non aveva fornito alcuna prova contraria, tale non potendosi ritenere la dichiarazione negativa del teste, che non spiegava come potesse essere accaduto che, contrariamente a quanto attestato dal *provider*, il messaggio contenente la richiesta di Naspi non fosse pervenuta all'Agenzia Inps Milano Est.

Inoltre il giudice ha ritenuto che la presentazione della domanda via PEC, se pure non conforme alle modalità di presentazione stabilite dall'Inps con propria circolare, integri comunque una presentazione *"in via telematica"* come prescritto dall'art. 6 d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22 (a mente del quale *"la domanda di NASpi e' presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro"*) e che non possa pertanto operare la decadenza prevista dalla stessa norma, in quanto istituto eccezionale non suscettibile di applicazione analogica.

Avverso la sentenza ha proposto appello l'Inps, affidandosi a due motivi.

Con il primo motivo denuncia vizio della pronuncia per erroneità della motivazione e travisamento dei fatti, nonché per violazione di legge.

Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non risulta provata la ricezione di alcuna PEC contenente la domanda di Naspi di Francesco Manitto, in quanto dalle ricerche effettuate presso la Direzione dell'Agenzia Inps Milano Est non vi è traccia di alcuna delle PEC indicate da controparte.

Lamenta che il giudice di prime cure non abbia chiarito le ragioni in forza delle quali ha ritenuto maggiormente attendibile la deposizione del commercialista del ricorrente (che avrebbe inviato le PEC), anziché quella resa dal responsabile dell'ufficio ammortizzatori



sociali della sede Inps Milano Est, il quale ha negato che tali PEC siano giunte all'indirizzo della sede territoriale.

Si duole che il Tribunale, nonostante un'istruttoria documentale e testimoniale favorevole all'Inps, abbia accolto la domanda, ribaltando gli oneri probatori e addossando all'Istituto una prova negativa.

Evidenzia altresì che, in base alla circolare Inps n. 94 del 12 maggio 2015, la presentazione telematica delle domande può avvenire esclusivamente con tre modalità:

- tramite PIN direttamente dal cittadino, utilizzando il portale dell'Istituto – servizi *on line*;

- tramite i patronati, che utilizzano canali telematici specifici;

- tramite *Contact Center* Integrato;

e che la presentazione della domanda via PEC non è contemplata.

Con il secondo motivo denuncia, sotto ulteriore profilo, l'assenza di prova dell'intervenuta presentazione della domanda di Naspi da parte di Francesco Manitto.

Deduce che i documenti prodotti da controparte in data 28 marzo 2019 e in data 29 aprile 2019 non proverebbero alcunché, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto depositare le domande asseritamente presentate dal commercialista via PEC e le relative ricevute di accettazione ed avvenuta consegna in formato telematico *.eml*, mentre aveva depositato solo documenti cartacei e due *file* datati 3 luglio 2017 e 21 agosto 2017, privi di efficacia probatoria.

Sulla base degli argomenti suesposti ha chiesto l'integrale riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.

Costituendosi ritualmente in giudizio l'appellato Francesco Manitto ha chiesto il rigetto dell'appello avversario e la conferma della pronuncia gravata.

All'udienza del 9 novembre 2020, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.

L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

I motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro intrinseca connessione.

E' fondata la censura avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto provata la ricezione, da parte dell'Inps, dei messaggi di posta elettronica in data 3 luglio 2017 e 21 agosto 2017, che Francesco Manitto deduce essere stati inviati dal proprio commercialista tramite PEC e contenenti la domanda di Naspi.

Secondo il Tribunale la prova della ricezione si ricava dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna (RAC), depositate in atti in formato cartaceo unitamente alla domanda di Naspi pure in formato cartaceo (cfr. docc. 3 e 5 fascicolo appellato).

Reputa invece il Collegio che, a fronte della puntuale contestazione dell'Inps in ordine alla ricezione degli anzidetti messaggi e documenti informatici a mezzo PEC, era onere dell'appellato depositare in formato digitale le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, nonché il documento informatico (ossia la domanda di Naspi) che l'appellato assume essere stato consegnato nella casella di posta elettronica dell'Istituto previdenziale.



La trasmissione dei documenti informatici a mezzo PEC, infatti, si intende perfezionata quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 - *“Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”*, il cui art. 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario.

L'art. 9 dello stesso d.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 stabilisce altresì che *“le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata [...], generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrità e l'autenticità delle ricevute stesse secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.*

La busta di trasporto è sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1 che garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17”.

In sostanza, la trasmissione di documenti informatici mediante PEC si perfeziona con la consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario e la prova di tale consegna è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna contenente i dati di certificazione ed il messaggio originale consegnati al destinatario per mezzo di una busta di trasporto firmata dal gestore PEC del mittente.

In particolare i dati di certificazione (costituiti da data e ora di invio, mittente, destinatario, oggetto, identificativo del messaggio, che descrivono l'invio del messaggio originale e sono certificati dal gestore PEC del mittente) sono inseriti all'interno di un *file* ed il messaggio originale è a sua volta inserito all'interno di un *file* contenente il messaggio inviato ed i relativi allegati.

Tutto ciò significa, in estrema sintesi, che le chiavi di sicurezza utilizzate al fine di garantire la provenienza, l'integrità e l'autenticità delle ricevute e della busta di trasporto del documento informatico sono inseriti in *file* elettronici, la cui produzione in giudizio si rivela perciò indispensabile – in caso di contestazione - al fine di accertare l'effettiva e regolare trasmissione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata.

Del resto, anche nella presente controversia il giudice di primo grado, con ordinanza pronunciata all'udienza dell'1 marzo 2019, aveva invitato l'odierno appellato a *“depositare nel fascicolo telematico i file delle domande asseritamente presentate via pec”.*

Francesco Manitto non ha ottemperato all'invito del giudice, affermando di non essere più in possesso dei *file* in questione.

Diversamente dal Tribunale – che ha reputato *“non dirimente”* l'omessa produzione – ritiene il Collegio, alla luce delle considerazioni precedentemente svolte, che in assenza degli anzidetti documenti informatici non possa considerarsi raggiunta la prova dell'avvenuta consegna nella casella di posta elettronica dell'Inps della domanda di Naspi



che Francesco Manitto deduce essere stata inviata tramite PEC dal suo commercialista nelle date del 3 luglio 2017 e del 21 agosto 2017.

Questo a maggior ragione tenuto conto che il funzionario dell'Agenzia Inps Milano Est, Cesare Trinchieri - escusso a teste nel giudizio di primo grado e della cui genuinità non vi è motivo di dubitare, come statuito anche nella sentenza appellata - ha dichiarato di avere effettuato un'indagine sul portale delle PEC in arrivo nelle giornate dell'1, 3 e 4 luglio 2017 e del 21 agosto 2017 e che l'indagine ha dato esito negativo, in quanto le PEC oggetto di controversia non risultano pervenute. Il teste ha precisato che l'indagine ha riguardato anche le PEC cosiddette "*inesitate*" ed ha consegnato al giudice la stampa delle PEC "*esitate*" ed "*inesitate*" relative alle giornate in questione, che è stata acquisita agli atti.

In conclusione, in assenza di idonea prova dell'avvenuta consegna nella casella di posta elettronica dell'Inps, nelle date del 3 luglio 2017 e del 21 agosto 2017, di messaggi PEC contenenti la domanda di Naspi di Francesco Manitto, quest'ultimo risulta avere presentato telematicamente domanda per la prima volta il 27 settembre 2017 (cfr. doc. 6 fascicolo appellato), ossia dopo la scadenza del termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e dopo la maturazione della decadenza ex art. 6 d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22.

Quanto esposto assorbe ogni altra questione dedotta dalle parti.

L'appello va pertanto accolto e, in riforma della sentenza n. 196/2019 del Tribunale di Lodi, le domande svolte da Francesco Manitto nel ricorso introduttivo del giudizio devono essere respinte.

Tenuto conto della novità delle questioni trattate e della peculiarità della fattispecie, si ravvisano i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado ex art. 92, comma 2, c.p.c..

P.Q.M.

- in riforma della sentenza n. 196/2019 del Tribunale di Lodi, rigetta le domande svolte da Francesco Manitto nel ricorso introduttivo del giudizio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado.

Milano, 9 novembre 2020

Il Consigliere estensore
Giulia Dossi

Il Presidente
Giovanni Picciau

